



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 267 del 2021, proposto da Agrifolia Studio Associato di Dott. Forestale D. Dallari – Dott. Agronomo G. Lucatello – Dott. Agronomo Piero Morandini, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe e Carlo Longheu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ente Parco Nazionale dell'Asinara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;

nei confronti

Domenico Ambrosio, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Sassari,

rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe e Carlo Longheu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensiva:

- della determinazione del direttore dell'Ente n. 55 del 28 gennaio 2021, pubblicata sull'Albo Pretorio in data 2-17 febbraio 2021 e comunicata al ricorrente, ex art. 76/5°, Dlgs n. 50/2016, in data 5 marzo 2021, con la quale è stato approvato l'allegato riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute nella procedura di gara espletata tramite Mepa e con la quale è stata, contestualmente, affidata la progettazione della disetaneizzazione del bosco di Elighe Mannu, sull'isola dell'Asinara, all'architetto Domenico Ambrosio per un importo totale di Euro 18.136,48;
- ove occorra, della tabella di calcolo della soglia di anomalia contenente la graduatoria dei concorrenti allegata alla comunicazione di aggiudicazione di cui sopra;
- ove occorra, della RdO n. 2574196 nel capo in cui parrebbe ricomprendere gli architetti tra le categorie professionali a cui è rivolta la richiesta di offerta;
- del disciplinare di gara avente ad oggetto "*Procedura negoziata tramite Mepa per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva per la disetaneizzazione del bosco di Elighe Mannu a garanzia dell'equilibrio della lecceta compreso la disposizione dei computi metrici, dei capitolati degli interventi della predisposizione degli atti propedeutici alla stipula dei contratti*" e, più segnatamente, il relativo allegato "*Categoria 4. Interventi di mantenimento e valorizzazione*" nella parte in cui esso prevede che il "*Tecnico ricercato*" sia un "*Agronomo/Forestale o altro tecnico abilitato per le attività richieste*" nella misura in cui tale inciso possa intendersi come permissivo della partecipazione alla gara anche degli architetti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente e allo stato non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'art. 6 del d.l. n. 44 del 1 aprile 2021, il dott. Tito Aru;

Visto l'art. 60 cod. proc. amm.;

1. In data 28 maggio 2020 l'Ente Parco Nazionale dell'Asinara ha pubblicato sul portale MEPA la RdO relativa all'appalto del "*Servizio di progettazione esecutiva per la disetaneizzazione del bosco di Elighe Mannu*" avente ad oggetto le categorie "*Servizi/Servizi professionali- Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale*" per un importo a base d'asta di euro 26.500,00 soggetto a ribasso, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

2. Il ricorrente studio associato - i cui componenti sono tutti iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi o Forestali tenuto dall'Ordine Professionale di Roma - ha presentato la sua offerta per la partecipazione alla gara.

3. In data 5 marzo 2021 riceveva la comunicazione n. 2574196 di aggiudicazione definitiva del servizio in favore del controinteressato architetto Domenico Ambrosio.

4. Risultava da tale comunicazione che l'aggiudicatario aveva effettuato un ribasso sulla base d'asta del 34,20%, con un offerta di euro 17.437,00 (oltre oneri), mentre il ricorrente si era classificato al secondo posto della graduatoria con un ribasso del 34,151%.

5. Precedentemente l'affidamento dell'incarico era stato approvato con determinazione del Direttore dell'Ente Parco n. 55 del 28 gennaio 2021, pubblicata nell'Albo Pretorio dell'Ente il 2/17 febbraio 2021.

6. Con il ricorso in esame Agrifolia "*Studio Associato di Dott. Forestale D. Dallari*

– Dott. Agronomo G. Lucatello – Dott. Agronomo Piero Morandini” ha impugnato gli esiti dell’anzidetta procedura concorsuale ritenendo che l’oggetto della selezione concernesse competenze professionali esclusive dei dottori Agronomi e/o Forestali e non potesse estendersi agli architetti in difetto di una specifica preparazione di questi ultimi in materia agronomica e forestale.

7. La competenza in materia ambientale sarebbe infatti a questi ultimi attribuita in via meramente residuale, come strettamente collegata all’esercizio della loro primaria competenza di espletamento di opere di edilizia civile.

8. Per contro un corretto espletamento del servizio *de quo* implicherebbe il possesso e la specifica conoscenza dei sistemi colturali e della scienza agronomica e forestale propria dei laureati presso le facoltà di agraria.

9. Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.

10. In data 30 marzo 2021 ha spiegato intervento *ad adiuvandum* l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Sassari che ha insistito nelle conclusioni già rassegnate dal ricorrente principale.

11. Per resistere al ricorso si è costituito l’Ente Parco intimato che, con memorie difensive, dopo aver illustrato, anche con richiami giurisprudenziali, gli ambiti di discrezionalità delle scelte dell’amministrazione precedente, ha concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese.

12. Alla camera di consiglio del 5 maggio 2021, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, valutata la possibile definizione del giudizio direttamente con sentenza di merito resa in forma semplificata, la causa è stata posta in decisione.

13. Il ricorso merita accoglimento.

14. Dalla combinata lettura del disciplinare di gara e del capitolato speciale si ricava che l’oggetto della gara riguardava l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva per la disetaneizzazione del bosco di Elighe Mannu, sull’Isola dell’Asinara, a garanzia dell’equilibrio della lecceta (compresa la disposizione dei computi metrici, dei capitolati degli interventi, della

predisposizione degli atti propedeutici alla stipula dei contratti).

15. Nell'allegato "*Categoria 4. Interventi di mantenimento e valorizzazione*", venivano meglio specificati i contenuti delle attività progettuali richieste al professionista.

Esso infatti, in riferimento al bosco di Elighe Mannu sito nell'Isola dell'Asinara, esteso Ha 200, prevedeva "*dopo uno studio preciso della attuale vegetazione, delle condizioni pedologiche e delle condizioni climatiche del luogo*" la predisposizione di "*un organico progetto che favorisca il naturale rinnovo delle piante presenti*" e che preveda, oltre alle attività accessorie di "*esclusione del bosco al pascolo degli animali selvatici e domestici inselvaticiti con la progettazione di una temporanea ed idonea recinzione. Conservando al contempo possibili canali di passaggio per la fauna che deve avere comunque la possibilità di spostarsi lungo l'intera isola dell'Asinara, interventi diretti all'allontanamento degli asini, delle capre, dei mufloni e degli ibridi di cinghiale dall'area oggetto degli interventi selvicolturali, la ricostruzione e la riparazione dell'attuale recinzione e l'ampliamento della interclusione della fauna sulla restante superficie oggetto dei lavori di valorizzazione degli habitat forestali... le migliori pratiche per la pulizia dell'intera area boscata...*" il compito di "*individuare le aree o le piante in cui sarà necessario intervenire con operazioni di spalcatura per eliminare, con i più appropriati attrezzi ed accorgimenti tecnici, i rami rinsecchiti, danneggiati o pericolosi.....individuare e contrassegnare, per la successiva eliminazione, le piante gravemente danneggiate da parassiti e/o da eventi metereologici e quelle pericolanti prossime alla viabilità di accesso e di percorrenza dell'area....individuare e contrassegnare le piante soprannumerarie e le aree dove praticare l'intervento di disetaneizzazione del bosco*".

Ancora, "*Si dovranno prevedere interventi puntuali su singole piante o su aree con tagli di rinnovazione e con la raccolta del legname maturo e sano... .indicazioni sulle migliori pratiche di allevamento delle nuove piante da collocare a dimora per*

accompagnarle nel naturale processo di insediamento”.

Inoltre, *“nelle aree con la vegetazione arborea molto diradata dovrà essere studiata la migliore messa a dimora delle piantine ottenute da un altro progetto Il “2.1 costruzione di un vivaio forestale”.*

16. La progettazione in questione richiedeva, evidentemente, competenze professionali di settore molto specifiche riconducibili in via pressoché esclusiva a quelle dei Dottori Agronomi e/o Forestali, come delineate dall’art. 2 della legge 7 gennaio 1976 n. 3 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale), nel testo sostituito dall’art. 2, L. 10 febbraio 1992, n. 152.

17. Per partecipare alla gara occorreva essere un *“Agronomo/Forestale, o altro tecnico abilitato”.*

18. All’esito della selezione l’Ente Parco aggiudicava l’appalto all’arch. Domenico Ambrosio, ritenendo compreso nella residuale categoria del “tecnico abilitato” un architetto che, in realtà, alla stregua dei contenuti dell’appalto, non evidenzia il possesso di alcuna delle competenze necessarie all’espletamento dell’incarico.

19. Quest’ultimo infatti risulta iscritto nell’Albo professionale presso l’Ordine di Sassari, nella sola Sezione B, settore “Architettura”, e le relative competenze professionali sono quelle individuate dai commi 1 e 2 dell’art. 52 del RD. 2537/1925, attinenti prevalentemente all’attività edilizia, evidentemente inconferenti rispetto alle competenze necessarie per l’aggiudicazione e l’espletamento dell’incarico messo a gara.

20. Non risulta dagli atti che vi sia stato, da parte dell’arch. Ambrosio, un percorso professionale o formativo che abbia consentito all’amministrazione di ritenere comunque acquisito, al di là dell’interpretazione estesa dell’art. 2 della legge n. 3 del 1976 offerta dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 952/17 richiamata dalla difesa dell’Ente Parco, un livello di competenza specifica correlata al contenuto dell’appalto tale da consentire di ricomprendere il suo profilo tra i tecnici abilitati ai quali era consentita la partecipazione alla selezione.

21. Deve dunque ritenersi fondato il ricorso in esame nella parte in cui ritiene che

la clausola di partecipazione dovesse ritenersi limitata ai professionisti muniti di una specifica competenza professionale – sostanzialmente i dottori Agronomi e/o Forestali (ma non solo, alla luce dell'insegnamento del Consiglio di Stato) – con esclusione comunque di altre figure (ad esempio gli Architetti) privi di un adeguato curriculum illustrativo di competenze volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale.

21. In conclusione, quindi, il ricorso merita accoglimento con annullamento per quanto di ragione degli atti impugnati.

22. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l'Ente intimato al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, liquidandole in euro 2000,00 (duemila//00), oltre accessori di legge, compensandole nei confronti dell'interveniente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'art. 6 del d.l. n. 44 del 1 aprile 2021, con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

L'ESTENSORE
Tito Aru

IL PRESIDENTE
Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO